



158/2026/U Prot.



Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni del Molise
Campobasso

Alla	Questura	<u>Campobasso</u>
Alla	Questura	<u>Isernia</u>
Al	Compartimento Polizia Ferroviaria per la Puglia, Basilicata e Molise	<u>Bari</u>
Al	Compartimento Polizia Stradale per l'Abruzzo e Molise	<u>L'Aquila</u>
Al	C.O.S.C. – Polizia Postale e delle Comunicazioni Campania – Basilicata – Molise	<u>Napoli</u>
Al	Comando Provinciale Carabinieri	<u>Campobasso</u>
Al	Comando Provinciale Carabinieri	<u>Isernia</u>
Al	Comando Provinciale Guardia di Finanza	<u>Campobasso</u>
Al	Comando Provinciale Guardia di Finanza	<u>Isernia</u>
Alla	Sezione Polizia Giudiziaria	<u>Sede</u>

OGGETTO: Segnalazioni civili su situazioni di pregiudizio patite da minori –
indicazioni e direttive per i servizi di polizia giudiziaria.

^^^

Si trasmettono, in allegato alla presente, le direttive relative a quanto in
oggetto.

Campobasso, 27 febbraio 2026

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale per i minorenni
-dr.ssa Rossana VENDITTI-



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DEL MOLISE
CAMPOBASSO

SEGNALAZIONI CIVILI SU SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO
PATITE DA MINORI
INDICAZIONI E DIRETTIVE PER I SERVIZI DI POLIZIA
GIUDIZIARIA

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

rileva la necessità di direttive e puntualizzazioni su aspetti nevralgici della operatività della polizia giudiziaria in materia civile. Pur nel constatare, infatti, una crescente sensibilità dimostrata dalla polizia giudiziaria verso il disagio minorile, permane l'esigenza di rendere più puntuali le **segnalazioni civili** da indirizzare all'Ufficio scrivente. Invero, all'attualità, le segnalazioni civili, ossia le comunicazioni rivolte a questo Ufficio che non contengono una notizia di reato attribuibile a soggetto minorenne e, quindi, relative a situazioni di pregiudizio, di varia natura ed origine, in cui versano soggetti minorenni, presentano diversità nelle modalità sia di redazione che di inoltro che si traducono in difficoltà operative per la Procura per i Minorenni.

Spesso dette segnalazioni vengono mandate all'indirizzo di posta certificata utilizzato per le comunicazioni di natura penale, mentre esiste un canale dedicato e specifico che risponde al seguente indirizzo: **civile.procmin.campobasso@giustiziacert.it**. Si chiede, quindi, di utilizzare solo tale indirizzo^o per evitare dispersione e tempi morti.

E' altresì ricorrente la mancata indicazione delle generalità complete del minore e dei soggetti coinvolti, a vario titolo, nella vicenda riportata ed, in particolare, dei genitori. In altri casi, non sono sufficientemente delineati aspetti rilevanti di inquadramento

della vicenda medesima, oppure, ancora, dell'avvenuto inoltro all'Ufficio di Procura presso il Tribunale territorialmente competente.

Si richiede, perciò, che la segnalazione civile inviata alla Procura per i Minorenni presenti, quale contenuto informativo minimo, l'indicazione:

- delle **complete generalità** del minore o dei minori coinvolti, comprensive della residenza e del domicilio effettivo se diverso dalla residenza;
- delle **complete generalità** di entrambi i genitori, anch'esse comprensive della residenza e del domicilio effettivo se diverso dalla residenza;
- degli **eventuali ulteriori dati informativi relativi alla situazione del nucleo familiare** che sia stato possibile apprendere nell'immediatezza, quali, a titolo esemplificativo, la pendenza tra i genitori di causa di separazione, divorzio o affidamento dei figli minori (in tal caso, andrà acquisita dalle parti, laddove ne dispongano, copia di atti dai quali possa desumersi l'esistenza e la fase di tale procedura), o l'esistenza di parenti che possono occuparsi del minore.

In ordine alla **natura delle situazioni che devono divenire oggetto di una segnalazione** civile, si specifica che vanno riferite le condizioni di (conclamato o sospetto) abbandono e quelle di pregiudizio (maltrattamento, abuso sessuale, vistosa trascuratezza, inadeguatezza abitativa, abbandono scolastico, mendicizia, diniego di cure necessarie, ecc.) in cui versano un minorenni. Se si nutre anche solo il dubbio che si sia dinanzi ad una condizione di vita inidonea per un minorenni, è sempre utile operare una segnalazione e consentire a questo Ufficio di compiere approfondimenti mirati attraverso il competente Servizio Sociale.

Se, invece, la segnalazione civile è parte integrante di una **notizia di reato a carico di maggiorenni** (da comunicarsi prioritariamente alla Procura Ordinaria territorialmente competente), si esorta a compiere un contestuale inoltro alla Procura per i Minorenni con indicazione evidente del **doppio indirizzo**, evitando di confezionare una separata ed autonoma comunicazione riportante una sintesi della notizia di reato. Ciò perché così si supera il dubbio circa l'effettiva già avvenuta trasmissione al competente Ufficio

di Procura Ordinaria (che nasce soprattutto nei casi di intervento delle forze di polizia per liti violente in famiglia nei quali possono non emergere nell'immediatezza ipotesi di reato ben delineate). Inoltre, così facendo, si mette in condizione la Procura per i Minorenni di ricevere tutte le necessarie informazioni e non una versione ridotta e meno dettagliata. Si raccomanda, infine, di allegare alla segnalazione **i medesimi allegati** della comunicazione notizia di reato trasmessa alla Procura Ordinaria.

Si chiede di procedere alla trasmissione delle informative di reato anche a questo Ufficio pure nelle ipotesi di fatti di reato apparentemente di più lieve entità (ad esempio minacce se commesse in ambito familiare o, comunque, reati non ricompresi nel novero di quelli elencati dall'art. 609-decies C.P.), ma che si pongono quali reati-spia di possibili situazioni di maltrattamento o abbandono oppure che potrebbero degenerare in fatti gravi. Si sottolinea, inoltre, che rappresenta un pregiudizio per il minore anche la cd. "violenza assistita" e cioè la partecipazione a situazioni minatorie o violente anche solo come spettatore sensiente.

Si sottolinea che, nei casi di violenze domestiche, è opportuno riportare, nelle annotazioni di servizio, descrizioni il più possibile dettagliate delle condizioni fisiche e psicologiche delle persone offese e dei presenti, nonché dello stato dell'abitazione, corredate eventualmente da documentazione fotografica di supporto.

Sulla scorta di tali indicazioni di indirizzo, e sempre con riferimento alle segnalazioni civili trasmesse dalla polizia giudiziaria procedente, si richiede, inoltre di:

- **riferire** circa un eventuale stato di alterazione da presumibile consumo di sostanze stupefacenti o alcool di uno o entrambi i genitori;
- **accertare**, documentandoli ove possibile, eventuali pregressi interventi di polizia, precedenti accessi delle vittime al pronto soccorso, querele reciproche tra i genitori;
- **verificare** se il nucleo familiare sia già conosciuto o seguito dai Servizi Sociali territorialmente competenti.

Con riferimento al possibile **coinvolgimento dei Servizi Sociali** territorialmente competenti, è da evidenziare che, eccezion fatta per le ipotesi di esecuzione di un art. 403 c.c. ed in cui sia necessario l'immediato allontanamento dalla casa familiare del genitore vittima di violenza/maltrattamenti o abusi, insieme ai minori, e del successivo collocamento, su suo consenso, in struttura protetta ad hoc, o per ogni altra circostanza nella quale risulti ineliminabile la partecipazione già in prima battuta dei Servizi Sociali, è opportuno che detto coinvolgimento avvenga esclusivamente a posteriori e su impulso di questo Ufficio. Ciò soprattutto nelle ipotesi in cui la segnalazione civile sia connessa ad una notizia di reato che impone la preventiva acquisizione, da parte della Procura Ordinaria competente, del necessario nulla osta. E', infatti, capitato che la p.g. intervenuta abbia coinvolto direttamente i Servizi Sociali senza una comunicazione contestuale alla scrivente Procura e che poi sia mancato il riscontro da parte dei Servizi. Come è successo che il diretto coinvolgimento dei Servizi Sociali abbia comportato una discovery antecedente all'ottenimento del nulla osta della Procura Ordinaria.

Si coglie l'occasione per rammentare l'obbligo nascente **dall'art. 293 comma 4 bis c.p.p.**, relativo all'inoltro a questa Procura di copia dell'ordinanza cautelare che dispone la custodia in carcere nei confronti di madre di prole minore di età.

Prego tutti i destinatari della presente nota di volerla portare sollecitamente a conoscenza dei Comandi, Uffici ed Articolazioni territorialmente dipendenti, raccomandando cortese e diligente ottemperanza alle disposizioni sopra indicate.

Ringrazio per la consueta fattiva collaborazione.

Campobasso, 26.02.2026.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale per i Minorenni
Dott.ssa ROSSANA VENDITTI

